

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2710 del 12/06/2020
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 36 - SOCIETÀ SPORTIVA AEROCLUB PIACENZA. CONCESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI GRAGNANO T.NSE (PC) ĩ LOCALITÀ TERESIANE - AD USO IRRIGAZIONE AREE VERDI E ALIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI - PROC. PC19A0052 - SINADOC 17129/2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2782 del 11/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dodici GIUGNO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 36 – SOCIETÀ SPORTIVA AEROCLUB PIACENZA.
CONCESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI
ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI GRAGNANO T.NSE (PC) –
LOCALITÀ TERESIANE - AD USO IRRIGAZIONE AREE VERDI E
ALIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI - PROC. PC19A0052 - SINADOC
17129/2019.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (*Testo unico delle opere idrauliche*) e il R.D. 1775/1933 (*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*); la L. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*); il D.Lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*); il D.Lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*);
- la L.R. 3/1999 (*Riforma del sistema regionale e locale*), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (*Disciplina della procedura di V.I.A.*); il R.R. 41/2001 (*Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*); la L.R. 7/2004 (*Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n° 40/2005; la L.R. 13/2015 (*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (*Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*);
- le deliberazioni G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la deliberazione G.R 787/2014, sulla durata delle concessioni; la D.G.R. 2067/2015 (*Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE*);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n° 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 ed assunta al n° 1809 di prot., con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni

contenute nelle Norme del vigente P.T.C.P. (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia–Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- la Stazione di Rivergaro della Regione Carabinieri Forestale “Emilia-Romagna” ha fatto pervenire il 10/05/2019 (prot. ARPAE n° 74245) il verbale di sopralluogo, effettuato presso la sede della Società Sportiva Aeroclub Piacenza in Comune di Gragnano T.nse (PC), con il quale si accertava *“l’effettiva presenza di un pozzo idrico”*;
- di conseguenza, è stata elevata sanzione per illecito amministrativo con verbale di accertamento n° 4/2019 del 21/05/2019 per violazione all’art. 17 del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e s.m.i. nonché dell’art. 49, comma 1, del R.R. 20/11/2001 e dell’art. 96 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm. e ii.;
- in data 27/05/2019 (prot. n° PGPC n° 83800 del 28/05/2019), successivamente integrata con documentazione pervenuta il 22/10/2019 (prot. ARPAE n° 162675), il sig. Luca Francesco Maria Rovere, residente in Comune di Piacenza C.F. RVRLFR66D03G113X, in qualità di legale rappresentante della Società Sportiva Aeroclub Piacenza, con sede in Gragnano T.nse (PC) – Località Teresiane - C.F. 80019330333, ha presentato, ai sensi dell’art. 36, R.R. 41/2001, istanza finalizzata alla concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante n° 1 pozzo esistente (utilizzato, come da dichiarazione allegata all’istanza, da un paio d’anni), codice pratica PC19A0052, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 20;

- ubicazione del prelievo: Comune di Gragnano T.nse (PC), Località Teresiane, su terreno di proprietà del sig. Mario Caborni che ha dichiarato il proprio consenso (documento agli atti), censito al Foglio n° 25, mappale n° 136 del N.C.T. del medesimo Comune di Gragnano T.nse (PC); coordinate UTM: 32 X: 545.965 Y: 4.983.089;
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (irrigazione aree verdi e alimentazione servizi igienici);
- portata massima di esercizio pari a l/s 2;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 65;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta alla procedura semplificata di cui all'art. 36 e ss., R.R. 41/2001, poiché il volume annuo di prelievo richiesto è inferiore a mc 3.000 e poiché il pozzo presenta una profondità inferiore a m 30;

DATO, INOLTRE, ATTO che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “igienico e assimilati”;
- in ottemperanza alla normativa vigente in materia, occorre richiedere alla Società Sportiva Aeroclub Piacenza il pagamento delle somme dovute per l'utilizzo della risorsa demaniale (canoni, indennizzi e interessi legali dal 2017 al 2019);

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delibera 8/2015, aggiornata dalla delibera 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “Metodo Era”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Repulsione*”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, gli indennizzi e gli interessi legali fino all’anno 2020;
- ha versato in data 10/06/2020 la somma pari a € 250,00 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC19A0052;

D E T E R M I N A

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di **assentire** alla **Società Sportiva AEROCLUB Piacenza**, con sede in Gragnano T.nse (PC) – Località Teresiane - C.F. 80019330333, fatti salvi i diritti di terzi, **la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura semplificata, codice pratica PC19A0052**, ai sensi dell’art. 36, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 20;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Gragnano T.nse (PC), Località Teresiane, su terreno di proprietà del sig. Mario Caborni che ha dichiarato il proprio consenso (documento agli atti), censito al Foglio n° 25, mappale n° 136 del N.C.T. del medesimo Comune di Gragnano T.nse (PC); coordinate UTM: 32 X: 545.965 Y: 4.983.089;
 - destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (irrigazione aree verdi e alimentazione servizi igienici);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 2;
 - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 65;
 - il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0032ER – DQ1 - CL - nome: CONOIDE TREBBIA-LURETTA-LIBERO;
2. di **stabilire** che la concessione è valida **fino al 30/06/2024**;

3. di **approvare** il **disciplinare di concessione** allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 10/06/2020;
4. di **dare atto** che:
 - a) di dare atto che gli indennizzi risarcitori, per il periodo di utilizzo abusivo dal 2017 al 2019, risultano già regolarmente corrisposti dalla ditta concessionaria;
 - b) il canone dovuto per l'anno 2020 quantificato in **164,89 euro** è stato pagato;
 - c) la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in **250,00 euro**, è stata versata;
5. di **dare, altresì, atto** che il presente provvedimento:
 - è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
6. di **provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
7. di **dare, inoltre, atto** che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Adalgisa Torselli;
8. di **dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
9. di **notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

La Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.ssa Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla **Società Sportiva AEROCLUB Piacenza**, con sede in Gragnano T.nse (PC) – Località Teresiane - C.F. 80019330333 (codice pratica PC19A0052).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n° 1 pozzo avente profondità di m 20, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 80, equipaggiato con elettropompa sommersa, della potenza di kw 1.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Gragnano T.nse (PC), Località Teresiane, su terreno di proprietà del sig. Mario Caborni che ha dichiarato il proprio consenso (documento agli atti), censito al Foglio n° 25, mappale n° 136 del N.C.T. del medesimo Comune di Gragnano T.nse (PC); coordinate UTM: 32 X: 545.965 Y: 4.983.089.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico ed assimilati (irrigazione aree verdi e alimentazione servizi igienici).
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 2 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 65.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0032ER – DQ1 - CL - nome: CONOIDE TREBBIA-LURETTA-LIBERO.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31

dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **30/06/2024**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- 2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
- 3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Cessazione dell'utenza –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Luca Francesco Maria Rovere (C.F. RVRLFR66D03G113X), in qualità di legale rappresentante della Società Sportiva AeroClub Piacenza (C.F. 80019330333), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 10/06/2020

**Firmato, per accettazione, dal legale
rappresentante della concessionaria**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.